



## **Decreto Dirigenziale n.138 del 13/04/2015**

Dipartimento 53 – Politiche Territoriali

D.G. 8 – Lavori Pubblici e Protezione Civile

Oggetto dell'Atto:

L.R. 54/85 e ss.mm.ii Piano Regionale delle Attivita' estrattive - Societa' Inerti  
Adinolfi srl - Decreto di rigetto della richiesta di delocalizzazione dell'attivita' di cava della cava di  
calcere in localita' Castelluccia del Comune di Battipaglia.

## IL DIRIGENTE DELLA U.O.D. GENIO CIVILE DI SALERNO – PRESIDIO PROTEZIONE CIVILE

**Premesso che:**

- La cava in Località Castelluccia del Comune di Battipaglia gestita dalla ditta “Inerti Adinolfi Srl” è stata, per la maggiore consistenza (a meno dei 10.000,00 mq, di cui allo svincolo idrogeologico rilasciato dall’Ispettorato regionale Foreste di Salerno in data 02.07.79 (Particella 32 Fg. A del Comune di Battipaglia), coltivata abusivamente e quindi oggetto di svariati provvedimenti di sospensione lavori ai sensi dell’art.26 L.R. n.54/85 e s.m.i..
- Con provvedimento n. 218 del 9.06.1993, impugnato dalla ditta Adinolfi innanzi al T.A.R. Campania con ricorso iscritto al R.G. n.2052/1993, venne ordinata la sospensione dei lavori estrattivi nell’intera area di cava ai sensi dell’art.26 L.R. n.54/85. Il T.A.R. Campania – Sez. SA con Ordinanza n.1269 del 28.07.1993 concesse la sospensiva limitatamente alla superficie di cui allo svincolo idrogeologico rilasciato dall’Ispettorato regionale Foreste di Salerno in data 02.07.79 (Particella 32 Fg. A del Comune di Battipaglia su di una superficie di mq.10.000,00).
- Tale giudizio è stato dichiarato improcedibile con sentenza del TAR di Salerno del 13.05.2011.
- A seguito di ulteriori escavazioni su un’area di mq. 5.400, effettuata in zona limitrofa all’area svincolata idrogeologicamente, rilevate dall’I.R.F. di Salerno con verbale n.21 del 1994, venne emessa Ordinanza del P.G.R.C. n.1059 del 3.11.1994 di sequestro amministrativo limitatamente alle superfici non oggetto della sospensiva di cui all’Ordinanza TAR n.1269 del 28.07.1993.
- Con verbale del 18.01.1995 venne effettuata l’apposizione dei sigilli all’area di cava in esecuzione all’ Ordinanza del P.G.R.C. n.1059 del 3.11.1994.
- A seguito dell’entrata in vigore della L.R. n.17/1995 l’esercente Adinolfi Antonio produsse istanza (prot. n. 12671 del 23/06/1995) ai sensi dell’art.26 su un’area di cava di mq.95.800 (di cui 45.900 per sistemazione e coltivazione e mq. 49.900 per solo recupero paesistico-ambientale) ricadente sulle particelle nn.32 e 33 (parte) del Fg.2 del Comune di Battipaglia su terreni di proprietà Cavaliere Vito.
- Con decreto n.50/228 del 18.02.2000 questo Ufficio sospese i lavori estrattivi in zona limitrofa all’area di cava chiesta in ampliamento (di mq. 95.800) in quanto trattavasi di lavori effettuati in assenza di autorizzazione su di una superficie di mq. 4.000 ricadente nella particella n.33 del Fg.2 del Comune di Battipaglia.
- Con Decreto n. 1005/343 del 01/04/2003 questa U.O.D. decretò la legittimità dell’attività estrattiva, esercitata ai sensi dell’art. 36 della L.R. 54/85 e formulata con istanza del 30/06/1986, sull’area di cava di mq. 10.000,00, facente parte della particella 32 del foglio di mappa n. 2 del Comune di Battipaglia e con lo stesso respinse l’istanza ai sensi dell’art. 26 della L.R. 17/95, acquisita agli atti in data 23/06/1995, con il relativo progetto che interessava una superficie di mq. 95.800 di cui mq. 45.800 per sistemazione e coltivazione e mq. 49.900 per solo recupero ambientale.
- Con lo stesso Decreto venne ordinata alla ditta la sospensione dei lavori sull’intera area escavata, pari a mq. 125.300, facente parte della maggiore consistenza delle particelle n. 32 e 33 del foglio di mappa n. 2 (ivi compresa l’area di mq. 10.000,00 di legittimata coltivazione) precisando che erano consentiti solo lavori di recupero ambientale da eseguirsi previa autorizzazione di questa U.O.D..
- **Attualmente la zona legittimata di mq.10.000,00 risulta già recuperata con la messa a dimora di piante di ulivo.** Tale zona era già da tempo esaurita e ciò è confermato dal fatto che l’esercente con il progetto del 24.11.2000 manifestò la volontà di voler effettuare su tale area di mq.10.000,00 solo il recupero ambientale.
- Avverso il predetto Decreto Dirigenziale n.1005/343 del 01/04/2003 la ditta Adinolfi presentò ricorso innanzi al TAR Campania – Sez di Salerno iscritto al R.G. n.2041/2003, che con ordinanza n. 992/03 respinse l’istanza di sospensiva. Avverso tale Ordinanza la ditta Adinolfi produsse appello al Consiglio di Stato che con provvedimento n. 3872 del 23/09/2003 accolse l’istanza cautelare limitatamente all’area di 10.000,00 mq. di legittima coltivazione.
- Tale giudizio si è estinto per perenzione pronunciata con decreto decisorio del TAR Campania, Sez. di SA n.5189 del 24.09.2012.

- In data 1/06/2003, funzionari di questa U.O.D., esperimento apposito sopralluogo sull'area di cava, riscontrando che erano in corso lavori di estrazione fuori dell'area di legittima coltivazione. Per tale infrazione fu emesso Decreto Dirigenziale n. 3591 dell'11/11/2003 di sospensione lavori e sanzione amministrativa ai sensi degli artt. 26 e 28 della L.R. 54/85.
- A seguito di ulteriore sopralluogo, espletato da parte di funzionari di questa U.O.D. in data 19/09/2006, furono accertate nuove escavazioni abusive sulla particella 1109 (ex 32) del foglio di mappa n. 2 del Comune di Battipaglia, per cui venne emesso il Decreto Dirigenziale n. 133 del 10/10/2006 di sospensione lavori, sanzione amministrativa ed apposizione sigilli.
- Avverso il cennato Decreto n. 133/2006, la ditta presentò ricorso – ancora pendente - innanzi al TAR Campania (iscritto al R.G. n.1899/2006) il quale con ordinanza n. 1285 del 07.12.2006 accolse l'istanza di sospensiva limitatamente ai 10.000 mq. di legittima coltivazione e **già recuperata con la messa a dimora di piante di ulivo.**
- **La stessa ditta con foglio del 19.02.2007, acquisito al prot.n.0165042 del 21.02.2007, ebbe a dichiarare che l'area di mq. 10.000,00 oggetto di svincolo idrogeologico da parte dell'I.R.F. di Salerno del 2.7.79 "è in parte interessata da un uliveto in quanto già recuperata, in parte interessata dalla viabilità di accesso all'area di cava ed in parte costituisce area di manovra al margine dell'impianto di chiarificazione delle acque di lavaggio".**
- Con l'approvazione del P.R.A.E. Campania la cava in oggetto individuata con il codice 65014 02 è stata perimetrata in area Z.A.C. (Zona Altamente Critica). La ditta Inerti Adinolfi presentò istanza, acquisita dagli atti di questa U.O.D. in data 16/10/2006 al n. 845305, di prosecuzione dell'attività estrattiva ai sensi dell'art. 28, co.6, delle N.T.A. del P.R.A.E.
- Nella medesima istanza la ditta chiese la delocalizzazione dell'attività estrattiva nell'ambito dell'area suscettibile di nuova estrazione C01SA, confinante a monte con la cava esistente.
- Con ulteriore istanza acquisita agli atti di questa U.O.D. in data 04/02/2009 n. 94015, la ditta richiese l'autorizzazione del progetto di ricomposizione ambientale dell'intera area di cava ai sensi della L.R. 14/2008.
- Questa U.O.D., con Decreto Dirigenziale n. 145 del 09/06/2009 respinse l'istanza del 16.10.2006 avanzata ai sensi dell'art. 28 delle N.T.A. del P.R.A.E. ed ai sensi della L.R. 14/2008, obbligando la ditta Adinolfi alla presentazione di specifico progetto di ripristino dello stato dei luoghi. Nel decreto venne evidenziato che la normativa richiamata dall'esercente non poteva applicarsi in quanto trattavasi di esercizio di cava abusivo e non autorizzato.
- La ditta Inerti Adinolfi, con istanza del 25/09/2009, acquisita dagli atti di questa U.O.D. in data 28/09/2009 n. 82662, avanzò richiesta di riesaminare il progetto presentato ai sensi della L.R. 14/2008, il quale ad avviso della ditta rispondeva alle direttive impartite con il Decreto Dirigenziale n. 133 del 10/10/2006, ed anche perché corrispondeva a quanto previsto degli artt. 26 e 28 della L.R. 54/85.
- **Poiché dall'esame del progetto si rilevò che i lavori a farsi consistevano essenzialmente in operazioni di scavo e di riporto, senza alcuna commercializzazione del materiale escavato, il quale veniva sistemato a riporto, con decreto dirigenziale n.118 del 12.03.2010, venne autorizzato il progetto di ricomposizione ambientale della cava abusivamente scavata.**
- **I lavori di ricomposizione autorizzati avevano la durata di anni tre a decorrere dalla notifica del decreto effettuata in data 25.03.2010 e pertanto sono giunti a scadenza il 24.03.2013.**
- Con istanza pervenuta il 10.05.2011, acquisita al protocollo regionale in data 11.05.2011 al prot.n.371392, la società Inerti Adfinolfi ha presentato apposita istanza ai sensi dell'art.28, commi 12 e 13 delle N.T.A. del P.R.A.E. Campania e della L.R. n.54/1985 e s.m.i. ai fini della delocalizzazione dell'attività estrattiva nell'ambito dell'Area di Completamento C01SA in comune di Battipaglia, confinante a monte con la cava esistente.
- Nella predetta istanza risulta che i terreni interessati dalla richiesta di delocalizzazione sono ricadenti nelle particelle n.1393 e 1395 del Foglio n.2 del catasto terreni per una superficie complessiva di mq. 50.000.
- Con foglio dell'11.09.2012, assunto al protocollo n.0669360 del 12.09.2012, la ditta Inerti Adinolfi ha chiesto a questa U.O.D. la proroga di un anno del termine di scadenza dell'autorizzazione alla ricomposizione ambientale rilasciata con decreto n.118 del 12.03.2010.

- A tale istanza di proroga non è stata allegata alcuna documentazione.
- Con successiva lettera del 16.04.2013, acquisita al protocollo n.0272195 del 16.04.2013, la ditta - dopo aver premesso di aver richiesto con istanza dell'11.09.2012 la proroga di un anno del termine di scadenza della ricomposizione ambientale autorizzata - ha trasmesso "a corredo dell'istanza di proroga la perizia sullo stato di avanzamento dei lavori di ricomposizione al mese di febbraio 2013" composta da quattro tavole tecniche.
- Nella medesima lettera ha chiesto a questa U.O.D. l'avvio del procedimento istruttorio per la delocalizzazione dell'attività estrattiva secondo l'istanza ed i relativi grafici di progetto presentati in data 10.05.2011.
- La scrivente U.O.D. con la nota prot. n. 338417 del 14.05.2013, ha rappresentato alla ditta che l'istanza di proroga dell'autorizzazione alla ricomposizione ambientale dell'11.09.2012, integrata solo in data 16.04.2013, non era procedibile per varie motivazioni.
- Nella stessa nota prot.n.338417 del 14.05.2013, considerato che l'autorizzazione rilasciata con D.D. n.118 del 12.03.2010 era scaduta in data 24.03.2013, sono stati diffidati sia la ditta che il direttore dei lavori di cava a mantenere sospesi i lavori e a non svolgere qualsivoglia attività in pendenza della definizione della istanza di proroga.
- Il Comune di Battipaglia, preso atto della nota di questo Settore n.338417 del 14.05.2013, con provvedimento prot. n. 41877 del 30.05.2013 (trasmesso a questo Settore con nota n. 44874 dell'11.06.2013) ha diffidato il sig. Adinolfi Antonio - in qualità di legale rappresentante della società Inerti Adinolfi srl con sede legale in Battipaglia in Viale della Pace - a sospendere ad horas qualsivoglia attività in corso sulla cava in oggetto fino ad eventuali nuove determinazioni della Giunta Regionale della Campania – U.O.D. 13 Genio Civile di Salerno.
- Con ricorso innanzi al TAR Campania, Sezione di Salerno, incardinato al R.G. n. 959/2013 la Inerti Adinolfi srl ha impugnato il provvedimento del Comune di Battipaglia prot. n. 41877 del 30.05.2013 e la nota di questa U.O.D. prot. n. 338417 del 14.05.2013.
- Il Tar Campania – Sez.II di Salerno ha accolto con Decreto n.304 del 03.06.2013 la richiesta della ditta di misure cautelari monocratiche fino alla camera di consiglio del 27.06.2013.
- In data 27.06.2013 si è tenuta l'udienza cautelare ed il collegio giudicante ha emesso ordinanza n. 356 del 27.06.2013 con la quale è stata respinta la domanda cautelare avanzata dalla società ricorrente.
- La ditta Inerti Adinolfi, avverso la predetta ordinanza del TAR Campania, Sezione Seconda di Salerno n. 356 del 27.06.2013 ha presentato ricorso in appello al Consiglio di Stato, incardinato al R.G. n. 5012/2013 che con decreto n. 2429/2013 ha accolto l'istanza di misure cautelari monocratiche fino alla camera di consiglio del 30.07.2013.
- Con Ordinanza n. 2911 del 30.07.2013 il Consiglio di Stato ha respinto l'appello proposto dalla società (iscritto al R.G. n.5012/2013) avverso l'ordinanza del TAR Campania, Sez. di Salerno n.356 del 27.06.2013.
- Allo stato quindi sono vigenti sia la diffida, del Comune di Battipaglia prot. n. 41877 del 30.05.2013 (trasmesso a questa U.O.D. con nota n. 44874 dell'11.06.2013), a sospendere ad horas qualsivoglia attività in corso sulla cava in oggetto fino ad eventuali nuove determinazioni della Giunta Regionale della Campania – U.O.D. 13 Genio Civile di Salerno, sia quanto riportato nella nota di questa U.O.D. n. 338417 del 14.05.2013 nei confronti del Sig. Adinolfi Antonio - in qualità di legale rappresentante della società Inerti Adinolfi srl con sede legale in Battipaglia in Viale della Pace.
- Con nota a.r. n.338453 del 14.05.2013 questo Settore ha comunicato alla Ditta Inerti Adinolfi, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 e s.m.i., che l'istanza di approvazione del progetto di delocalizzazione non era accoglibile e che sarebbe stata rigettata per le motivazioni di seguito indicate e che in questa sede si confermano:
  - con decreti dirigenziali n.145 del 2009 e n.118 del 2010 – non impugnati dalla ditta – la cava è qualificata "abusiva" in quanto è stata oggetto di numerosi provvedimenti di sospensione lavori ai sensi dell'art.26, comma 3, della L.R. n.54/1985 e s.m.i.;
  - trattandosi di "cava abusiva" ai sensi dell'articolo 3 delle N.d.A. del P.R.A.E. nell'area di cava non può essere più esercitata attività estrattiva ferma restando la necessità di portarvi a compimento l'attività di ricomposizione ambientale;

- in base alle disposizioni del Piano Regionale delle Attività Estrattive della Regione Campania (art.28 delle N.T.A.) la possibilità di delocalizzazione dell'attività estrattiva è consentita alle sole cave autorizzate alla coltivazione, fattispecie non riferibile alla cava in questione;
  - autorizzare la società in indirizzo a delocalizzare l'attività di cava significherebbe autorizzare una "nuova cava" in contrasto con le vigenti disposizioni della L.R. n.54/1985 e s.m.i. e del PRAE Campania; infatti l'art.27, comma 2, delle N.T.A. del P.R.A.E. riferito alle aree di crisi vieta espressamente il rilascio di autorizzazioni per la coltivazioni di nuove cave.
- Con la stessa nota n.338453 del 14.05.2013 sono stati concessi alla Ditta 10 giorni per la presentazione di proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti.
- Con foglio acquisito al protocollo dell'U.O.D. n. 0517662 del 16.07.2013, la Società Inerti Adinolfi srl ha riscontrato il citato preavviso di rigetto, illustrando le proprie eccezioni ai rilievi sollevati.
- In data 13.01.2015 la Società "Inerti Adinolfi srl", INVITAVA e DIFFIDAVA questa U.O.D. ad adottare tutti gli atti utili e necessari a definire il procedimento di cui all'istanza del 19.05.2011 entro il termine di 30 gg. dalla notifica dell'atto avvenuta il 13/01/2015.
- A causa dell'avvicendamento del Personale Responsabile dell'attività di cave P.O. 10 di questa U.O.D, non fu dato immediato riscontro alla predetta diffida e pertanto la Società "Inerti Adinolfi srl" ricorreva contro la Regione Campania che ne informava questa U.O.D. con nota prot. 148521 dello 04/03/2015 allegando copia dell'atto di ricorso prodotto nel giudizio innanzi al TAR Campania Sezione di Salerno - R.C. 413/2015 - avverso e per la declaratoria di illegittimità – con decisione da rendere ex art. 31 e 117 c.p.a. - del provvedimento silentemente formatosi sul detto atto di diffida del 13.01.2015, con cui la Società "Inerti Adinolfi srl" invitava ad adottare *"tutti gli atti utili e necessari a definire il procedimento di cui all'istanza del 10.05.2011 ... omissis ... ai fini della delocalizzazione dell'attività estrattiva ... omissis"*.

RILEVATO, nel merito di ciascuna osservazione formulata dalla Società Inerti Adinolfi nella citata nota n.338453 del 14.05.2013, quanto segue:

- La Ditta sostiene in sostanza che la cava in questione - in base al decreto dirigenziale n.1005/2003 richiamato nel decreto n.145/2009 - sia legittimata all'attività estrattiva ai sensi dell'art.36 della L.R. n.54/1985 e non possa pertanto qualificarsi come cava abusiva. Afferma, inoltre, che il decreto n.145/2009 è stato impugnato innanzi al TAR di Salerno e poi innanzi al Consiglio di stato che ne ha accolto (con ordinanza cautelare n.3872 del 2003) l'istanza di sospensione relativamente all'area di legittima coltivazione ai sensi dell'art.36 della L.R. n.54/1985.

Tale osservazione non merita accoglimento in quanto con lo stesso decreto dirigenziale n.1005/343 del 01.04.2003 fu ordinata alla ditta la sospensione lavori sull'intera area escavata facente parte della maggiore consistenza delle particelle n. 32 e 33 del foglio di mappa n. 2 (ivi compresa l'area di mq. 10.000,00 di legittimata coltivazione) precisando che erano consentiti solo lavori di recupero ambientale da eseguirsi previa autorizzazione di questo Settore.

In merito alla attuale qualificazione amministrativa della cava si evidenzia che nei decreti dirigenziali n.145/2009 e n.118/2010 - non impugnati dalla ditta - la cava è definita "abusiva" in quanto è stata oggetto di numerosi vigenti provvedimenti di sospensione lavori ai sensi dell'art.26, comma 3, e 28, comma 1 della L.R. n.54/1985 s.m. e i.

Inoltre, la zona legittimata di mq. 10.000,00 era già da tempo esaurita e ciò è confermato dal fatto che l'esercente con il progetto del 24.11.2000 manifestò la volontà di effettuare, su tale area di mq.10.000,00, solo il recupero ambientale.

Recupero ambientale già ultimato da tempo giacché la stessa ditta con foglio del 19.02.2007, acquisito al prot.n.0165042 del 21.02.2007, ebbe a dichiarare che l'area oggetto di svincolo idrogeologico da parte dell'I.R.F. di Salerno del 2.7.79 "è in parte interessata da un uliveto in quanto già recuperata, in parte interessata dalla viabilità di accesso all'area di cava ed in

*parte costituisce area di manovra al margine dell'impianto di chiarificazione delle acque di lavaggio".*

Da quanto appena detto consegue che seppure nell'area di cava sia necessaria l'effettuazione, in tutto od in parte, di recupero ambientale, esso riguarderebbe, comunque, aree su cui è stata esercitata attività di cava abusiva mai autorizzata.

Si precisa, infine, che il giudizio promosso dalla ditta Adinolfi avverso al TAR Campania, Sez. SA avverso il decreto dirigenziale n.1005/343 del 01/04/2003, iscritto al R.G. n.2041/2003 si è estinto per perenzione pronunciata con decreto decisorio n.5189 del 24.09.2012. L'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n.3872 del 23.09.2003 richiamata dalla ditta Inerti Adinolfi è stata caducata per effetto dell'intervenuta estinzione del giudizio.

- La ditta asserisce di aver provveduto sia al pagamento di tutte le sanzioni amministrative per le infrazioni pregresse sia all'obbligo di ricomposizione ambientale per cui tutte le ordinanze di sospensione lavori per la parte legittimata ex art.36 L.R. n.54/85 avrebbero cessato di avere efficacia. La contestazione della ditta non è, pertanto, pertinente in quanto – come detto - condizione necessaria ed indefettibile ai fini dell'accesso alla delocalizzazione ex art.28 N.T.A. è il possesso di un valido ed efficace titolo estrattivo. La ricomposizione ambientale (senza commercializzazione del materiale estratto) non è un valido ed efficace titolo estrattivo. Nel caso di specie, in definitiva, è incontestato che questa U.O.D. non ha mai espressamente autorizzato la ripresa dei lavori estrattivi e quindi non è verificata la condizione essenziale dell'esistenza di un vigente ed attuale titolo autorizzatorio alla coltivazione.

#### CONSIDERATO

- ✓ che l'area originariamente legittimata di 10.000,00 mq. (svincolata idrogeologicamente dall'Ispettorato Regionale Foreste di Salerno in data 02.07.1979), risultante già da tempo recuperata ambientalmente;
- ✓ l'assenza di qualsivoglia autorizzazione all'attività estrattiva sulle restanti aree coltivate abusivamente seppure siano state pagate le sanzioni ma non corrisposti i relativi contributi al Comune ed alla Regione Campania;
- ✓ l'obbligo di ripristino, peraltro scaduto il 24.03.2013 e mai prorogato da questa U.O.D., non rende possibile ritenere di essere, per la cava in questione, in presenza di cava in esercizio regolarmente autorizzata. Presupposto essenziale per la richiesta della delocalizzazione.
- ✓ gli artt.8 L.R. n.54/1985 e 28 delle N.T.A. del P.R.A.E. Campania invocati dalla Ditta, per il caso in esame non sono applicabili in quanto che tale sito di cava deve essere oggetto esclusivamente degli obbligatori interventi di ripristino dello stato dei luoghi;
- ✓ che la delocalizzazione è concessa nei soli casi previsti dall'art.28 delle N.T.A. del P.R.A.E.;
- ✓ che condizione necessaria ai fini dell'accesso alla delocalizzazione ex art.28 N.T.A. è il possesso di una formale autorizzazione ancora efficace, secondo quanto lo stesso articolo testualmente denota (in tal senso TAR Campania, Sez. II di Salerno sent. n.4266 del 26.08.2013).
- ✓ che è pacifico che nel caso di specie la cava gestita dalla ditta Inerti Adinolfi non è autorizzata alla coltivazione.

#### VISTI:

- ✓ il R.D. n°1443 del 27 luglio 1927;
- ✓ la L. n° 241 del 07/08/1990 e s.m.i.;
- ✓ la L.R. n.1/2008;
- ✓ la L.R. n°54 del 23 dicembre 1985;
- ✓ la L.R. n°17 del 4 aprile 1995;
- ✓ il D.P.R. n°128 del 9 aprile 1959;
- ✓ il Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.), approvato con Ordinanze del Commissario ad Acta n° 11 del 07/06/2006 (BURC n° 27 del 19/06/2006) e n° 12 del 06/07/2006 (BURC n° 37 del 14/08/2006);

- ✓ la D.G.R. n.1546 del 06.08.2004;
- ✓ la D.G.R. n.1904 del 22.10.2004;
- ✓ la D.G.R. n.1002 del 15.06.2007;
- ✓ la D.G.R. n.3466 del 03/06/2000;
- ✓ la circolare del Coordinatore A.G.C. 15 prot. 413704 del 14/05/2008;
- ✓ la circolare del Coordinatore A.G.C. 15 prot. 644923 del 22/07/2008;
- ✓ la Dichiarazione in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi del Responsabile del Procedimento acquisita al protocollo interno dell'U.O.D. Genio Civile di Salerno in data 09.04.2015, prot n. 83
- ✓ la Dichiarazione in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi del Dirigente dell'U.O.D. acquisita al protocollo interno dell'U.O.D. Genio Civile di Salerno in data 09.04.2015, prot n. 84

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile della Posizione Organizzativa n.10 arch. Pietro Margiotta, delle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso nella qualità di responsabile del Procedimento

### DECRETA

con riferimento alle motivazioni evidenziate in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, il RIGETTO della richiesta – avanzata con istanza acquisita al prot.n.0371392 dell' 11.05.2011 e successivi solleciti prot. n. 272195 del 16.04.2013 e prot. n. 0016444 del 13.01.2015 nonché la memoria di parte prot. n. 0517622 del 16.07.2013 e l'invito-diffida del 13.01.2015 – di autorizzazione per l'esercizio di una nuova cava di sabbia e ghiaie, in delocalizzazione della cava in Località Castelluccia del Comune di Battipaglia, su suoli ugualmente ricadenti in Località Castelluccia del Comune di Battipaglia ma identificati catastalmente al foglio di mappa n. 2 part. n. 1393 e part. n. 1395 per l'ensione di mq. 50.000,00, presentata ai sensi degli artt. 8 L.R. n.54/1985 e 28 delle N.T.A. del P.R.A.E. Campania dalla Inerti Adinolfi srl con sede legale in Viale della Pace alla Località Castelluccia del Comune di Battipaglia (SA) nella persona del legale rappresentante Sig.Antonio Adinolfi, nato ad Altavilla silentina il 22.02.1962 e residente in Battipaglia (SA) alla via Botticelli n.12

### INFORMA

ai sensi della L. n° 241/1990 e s.m.i., che:

- avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso giurisdizionale amministrativo innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di 60 gg. dalla notifica o pubblicazione oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 gg. dalla notifica o pubblicazione;
- l'Ufficio della Scrivente amministrazione competente nel Procedimento in parola è l'U.O.D.13 Genio Civile di Salerno, Presidio di Protezione Civile;
- il Responsabile del Procedimento è l'arch. Pietro Margiotta, incardinato nella U.O.D., tel. 089/2589226;
- l'Ufficio è aperto al pubblico dalla ore 10,00 alle ore 13,00 nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì.

Il presente Provvedimento viene inviato, per competenza:

In via telematica:

- al Capo Dipartimento 53 delle Politiche Territoriali;
- al Direttore Generale dei Lavori Pubblici (Dip.53 - D.G.08);
- Alla U.O.D. 07 Gestione Tecnico amministrativa delle cave,miniere, torbiere, geotermia (Dip. 53 , D.G. 08, U.O.D. 07);

- al Settore Regionale Tutela Ambiente – A.G.C. 05 Settore 02;
- al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente; Disinquinamento, Protezione Civile di Salerno – A.G.C. 05 Settore 08;
- al Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste di Salerno A.-G.C. 11, Settore 21;
- al Settore Politiche del Territorio – A.G.C. 16, Settore 03;
- al Settore Stampa, Documentazione e BURC – A.G.C. 1, Settore 2, per la pubblicazione;

All'indirizzo pec, per immediata notifica, della ditta "Inerti Adinolfi srl":  
AMMINISTRAZIONE@PEC.INERTIADINOLFI.IT

In forma cartacea e per quanto di competenza:

- al Comune di Battipaglia (SA) per l'affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi;
- al Settore Tecnico e Ambiente del Comune di Battipaglia (SA);
- al Comando di Polizia Locale del Comune di Battipaglia (SA);
- al Coordinamento del Corpo Forestale dello Stato Provinciale – via Costantino l'Africano, 35 Salerno;
- al Corpo Forestale dello Stato Comando Stazione di Foce Sele;
- alla Provincia di Salerno;
- al Comando Stazione Carabinieri di Battipaglia.

Il Dirigente della U.O.D.  
(Biagio Franza)